



Ordine degli Psicologi

DELIBERA n°G/333

della Toscana - Firenze

adottata nella riunione del Consiglio dell'Ordine il 20/7/2022

OGGETTO: Concessione aspettativa non retribuita alla dipendente Antonella Fontani fino al 01/04/2023

Consiglieri presenti:

BIANCHI	DUCCIO MARIA	P	FANZONE	TOMMASO	A	MOSCARELLA	ADA	P
CACIOLLI	ILARIA	A	FOSSATI	LUISA	P	RICCI	ALESSIA	P
CAPECCHI	ROSSELLA	A	GULINO	MARIA ANTONIETTA	P	RICCIARINI	GIACOMO	P
CECCARELLI	ELEONORA	P	LENZA	DIANA	P	SERIO	PAOLA	A
CIULLI	TOMMASO	P	MANGINI	SIMONE	P	ZINI	NERI	P

Presidente: Maria Antonietta Gulino

Segretario f.f.: Simone Mangini

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana

Visto l'art. 42 c. 3 del CCNL Funzioni centrali 2016-2018 che recita "Ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000, può essere altresì concessa un'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l'aspettativa di cui all'art. 40 del presente contratto, se utilizzata allo stesso titolo".

Visto l'art. 2 comma 1 lett. C del sopra richiamato Decreto Ministeriale luglio 2000, n.278 "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 4, legge n. 53/2000, concernente congedi per eventi e cause particolari" che prevede che l'aspettativa può essere richiesta per "le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo";

Preso atto che il medesimo Decreto Ministeriale n. 278/2000 prevede all'art. 3 comma 3 che "la lavoratrice o il lavoratore che intendono usufruire del congedo di cui all'articolo 2 per i motivi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono tenuti a dichiarare espressamente la sussistenza delle situazioni ivi previste".

Considerata la richiesta pervenuta dalla dipendente Antonella Fontani (prot. n. 8366/2022), nella quale la dipendente chiede di poter continuare a usufruire di un periodo di aspettativa di otto mesi senza retribuzione e senza decorrenza di anzianità, a seguito di un suo personale momento di grave disagio;

Ritenuto opportuno concedere tale periodo di aspettativa al fine di agevolare il superamento del momento di difficoltà dichiarato espressamente dalla dipendente Antonella Fontani;

Considerato che si tratta di un'aspettativa non retribuita, che quindi non comporta oneri da sostenersi a carico dell'Ente;

DELIBERA

di accogliere la richiesta della dipendente Antonella Fontani e di concedere alla stessa un periodo di aspettativa dal lavoro non retribuita a norma dell'art. 42 c. 3 del CCNL Funzioni centrali 2016-2018, dal 2 Agosto 2022 al 1 Aprile 2023

PRESENTI: 11	VOTANTI: 11	FAVOREVOLI: 11	CONTRARI: 0	ASTENUTI: 0
--------------	-------------	----------------	-------------	-------------

Il Segretario

(dott. Simone Mangini)

La Presidente

(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)